

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

14/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

361/21 “Tema di latino troppo complesso”, genitori ricorrono al Tar: secondo i giudici la valutazione è insindacabile. Sentenza

di *Laura Biarella*

Il Consiglio di Stato (Sez. II, Sentenza n. 2775 del 06 aprile 2021), esaminando una vicenda di mancata ammissione di un ragazzo alla seconda classe di un liceo scientifico, ha ribadito che le valutazioni scolastiche sono sondabili in sede giudiziale solo entro limiti assai ristretti: le valutazioni in materia scolastica sono infatti connotate da discrezionalità tecnica ed espressione di un giudizio riservato dalla legge ai docenti, che riflette specifiche competenze solo da essi possedute.

La mancata ammissione al II liceo scientifico

I genitori di alunno, che non era stato ammesso alla classe seconda di liceo scientifico, si erano rivolti al Tar, chiedendo l'annullamento di una serie di atti, quindi deducendo, tra gli altri motivi, la mancata attivazione dei corsi di recupero in corso d'anno nonché l'illegittimità della composizione oltre che dei lavori del collegio che ha valutato l'alunno, e deduceva la mancata motivazione del giudizio negativo e la sua irragionevolezza sotto molteplici motivi. Il T.a.r., ritenendo infondate tutte le censure articolate, aveva peraltro osservando che il POF non richiedeva ulteriori specificazioni, le prove di recupero avevano avuto un legittimo svolgimento da parte dei docenti delle discipline interessate e che i giudizi espressi, nei limiti del sindacato del giudice amministrativo, erano esenti da errori. Avverso tale pronuncia i genitori del ragazzo hanno interposto appello al Consiglio di Stato, che ha confermato la mancata ammissione dell'alunno.

Un tema di latino “troppo” complesso

Secondo gli appellanti il tema di latino presentava un grado di complessità troppo elevato per alunni di una prima classe. Secondo il giudice, le valutazioni scolastiche sono sondabili dal medesimo solo entro limiti assai ristretti. Per costante orientamento giurisprudenziale (T.a.r. Napoli, sez. IV, n. 5987/2019) “le valutazioni delle Commissioni di esame in materia scolastica sono connotate da discrezionalità tecnica ed espressione di un giudizio riservato dalla legge ai suddetti organi, che riflette specifiche competenze solo da essi possedute. Pertanto, al giudice della legittimità spetta solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente, e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Più in particolare, nell'ambito dei giudizi scolastici, il sindacato del giudice di legittimità deve fermarsi alla verifica delle regole procedurali, nei limiti dell'illogicità e della contraddittorietà manifeste in quanto, diversamente opinando, il giudice indebitamente finirebbe per invadere l'area dell'insindacabile merito valutativo riservato all'organo tecnico, sia esso il consiglio di classe o la Commissione d'esame”.

Le modalità di svolgimento della prova di latino ed il relativo giudizio

Per il Consiglio di Stato la verifica nella materia deve essere condotta dal docente della stessa, mentre per quanto afferisce alla verbalizzazione, la norma invocata dai genitori (art. 5, c. I, ordinanza ministeriale n. 92/2007, prot. n. 11075) si limita ad imporre la generica documentazione delle prove, esigenza questa che, in mancanza di specifiche indicazioni ministeriali, ben può essere

soddisfatta attraverso la formulazione del giudizio della prova senza la trascrizione “dei quesiti e delle risposte”, fermo restando che le prove scritte, nel caso di specie, erano state repertate.

L'evidente caduta di rendimento

Il Consiglio di Stato, dalla documentazione esaminata, ha osservato la caduta di rendimento dell'alunno nel corso dell'anno, di cui i genitori erano stati resi formalmente edotti, il giudizio negativo (voto 4 per ambo le materie) conseguito all'esito della verifica integrativa, addirittura peggiorativo di quello espresso a giugno (voto 5 per ambo le materie), nonché la rinuncia da parte della madre dell'alunno ai corsi di recupero.

["Tema di latino troppo complesso", genitori ricorrono al Tar: secondo i giudici la valutazione è insindacabile. Sentenza - Orizzonte Scuola Notizie](#)